



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del 27.03.2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E  
DEI SERVIZI – SISTEMA DEI CONTROLLI – MODIFICA.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **MARZO** nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze, alle ore 17,15 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del **Dott. Angelo DELOGU - Sindaco**.

All'appello risultano presenti gli assessori Sig.:

Nome		presente	assente
<b>DELOGU Angelo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	
<b>BILANCIA Anna Maria</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>x</b>	
<b>INES Antonio</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>PICOZZA Elvira</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>VELLUCCI Pierluigi</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>PETROLE Mauro</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il segretario comunale **Avv. Alessandro IZZI**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.) e le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs.31 marzo 2001, n.165 e ss.mm.) stabiliscono che i regolamenti dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stessa e dallo Statuto comunale, dettino le regole operative per ogni singola amministrazione locale;

### **Evidenziato** che

- con l'approvazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 4 marzo 2009, n.15, impone a tutte le amministrazioni pubbliche una completa revisione dei propri strumenti gestionali ed organizzativi ed una complessa rivisitazione delle proprie culture di approccio alle risorse umane;
- i commi 2 e 3 dell'art. 16, in particolare, hanno introdotto specifiche disposizioni in base alle quali le Regioni e gli Enti locali, entro il 31 dicembre 2010 dovevano adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15 comma 1, precisando che decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste dal Titolo II e III del decreto legislativo in parola, fino all'emanazione della disciplina stabilita in sede locale;

**Valutata**, in presenza di modifiche che toccano in maniera radicale il complesso delle disposizioni sulla organizzazione interna delle Pubbliche amministrazioni e dei Comuni in particolare,

- l'opportunità di applicare in modo organico le innovazioni dettate dal c.d. *e-governement*;
- la necessità della modifica complessiva del modello di organizzazione del comune, stante che l'attuale regolamento è stato approvato molti anni fa e che appare utile la sua revisione integrale;

### **Letto e richiamato**

- l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con particolare riferimento al secondo comma, in base al quale è previsto che: *"E', altresì, di competenza della giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"*;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti, in conformità alla Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

### **Tenuto conto** che

- il conferimento circa l'attribuzione della competenza per l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e delle dotazioni organiche, alla Giunta comunale, operato dal Legislatore, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri atti di carattere generale, di competenza del Consiglio comunale, ha rimarcato la scelta di collegare questi strumenti, non solo alla specifica situazione del singolo Comune, come espressione di autonomia organizzativa, ma alle concrete scelte programmatiche dell'Amministrazione eletta;

**Rilevato** che il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi viene concepito, quindi, come strumento di supporto dell'organizzazione, come leva gestionale di cui dispone l'Amministrazione, la cui adozione deve servire a favorire lo stesso processo di cambiamento organizzativo e ad introdurre elementi di chiarezza sui ruoli decisionali e su alcune fondamentali procedure interne;

**Ritenuto** dover dare attuazione alle disposizioni normative di cui sopra;

**Visto** l'art. 147, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 267 /2000 – TUEL per il quale *“Gli Enti locali nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa individuano strumenti e metodologie adeguati a (...) verificare, attraverso il **controllo di gestione** l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati”*;

**Visto** il D.L. 10.10.2013, n. 174 convertito in Legge 07.12.2013, n. 213 sul sistema integrato dei controlli interni;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2013 con la quale in attuazione della sopracitata normativa, si approva il *Regolamento sul sistema dei controlli interni*;

**Visto** che con la citata deliberazione di C.C. n. 3/2013 si dava atto della necessità di rafforzare il sistema dei controlli interni all'Ente, secondo le disposizioni normative citate anche attraverso *l'attivazione del controllo di gestione* (pag. 4) e che le statuizioni di cui alla deliberazione consiliare definiscono *“gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà adeguarsi”* per la modifica del regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi (pag. 5);

**Visto** il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013, il quale all'art. 10, comma 4, statuisce che il **controllo di gestione** viene disciplinato, fra l'altro, dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, visto, altresì, l'art. 11 comma 1 in base al quale *“I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, s'intendono modificati di conseguenza anche con effetti di tacita abrogazione”* e il comma 3 in base al quale *“L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso”*;

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità – Anni 2014 – 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.01.2014 il quale, all'art. 12 comma 11 dispone che: **“In attuazione del Regolamento sui Controlli Interni la Giunta Comunale provvede *obbligatoriamente* alla istituzione del Controllo di gestione mediante la nomina del relativo Nucleo con provvedimento del Sindaco e con le stesse modalità del Nucleo di Valutazione”**;

**Rilevato**, quindi, che con riferimento al **controllo di gestione** il D. Lgs. 286/1999 e s.m.i prima e la L. 213/2013 hanno disciplinato i controlli interni negli EE.LL. individuando quattro diverse tipologie:

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. Il controllo di gestione;
3. Il controllo strategico;
4. La valutazione della dirigenza;

che, delle quattro tipologie di controlli previste dal D.Lgs. 286/1999:

- Una è finalizzata alla verifica della legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, a prescindere dai risultati conseguiti;
- Una è finalizzata alla verifica del rapporto tra costi, risultati e rendimenti e, quindi, alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione;
- Una è finalizzata alla verifica delle prestazioni della dirigenza;

Che il D.Lgs. 286/1999 e s.m. i:

- Ha vietato, in modo espresso, la commistione tra controllo di regolarità amministrativa e contabile e le altre forme di controlli interni (art. 1, comma 2, lett. e);
- **Ha previsto che la valutazione dei dirigenti (ad opera del Nucleo di Valutazione) sia svolta da strutture diverse da quelle preposte al controllo di gestione**, pur potendo, la prima (valutazione dei dirigenti) utilizzare i risultati della seconda (controllo di gestione) per i propri fini (art. 1, comma 2, lett. c);
- Ha previsto che la valutazione delle posizioni di vertice delle unità organizzative sia svolta da soggetti e strutture diversi da quelli preposti alla valutazione degli altri dirigenti (art. 1, comma 2, lett. a e b);
- Ha previsto che i controlli di gestione, strategico e la valutazione dei dirigenti siano esercitati in modo integrato (art. 1, comma 2, lett. d);

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL ed in particolare:

- **l'art. 147** – comma 1 – lett. b) con il quale si dispone che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati, fra l'altro, a verificare attraverso il controllo di gestione l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- **l'art. 196** con il quale si dispone in ordine all'applicazione del controllo di gestione secondo modalità stabilite dal Titolo III TUEL, Statuti e Regolamenti di contabilità, attività che si concretizza quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
- **l'art. 197** con il quale si dispone in ordine alle modalità di controllo di gestione;
- **gli artt. 198 e 198-bis** i quali rispettivamente dispongono in ordine al referto del controllo di gestione ed alla comunicazione delle relative conclusioni, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti;

**Richiamati** altresì il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e s.m.i. e la legge 07 dicembre 2013, n. 213 che impongono alle amministrazioni pubbliche di dotarsi di adeguati strumenti di controllo, tra cui il controllo di gestione;

**Evidenziato** che il controllo di gestione comporta una forma di controllo interno che, attraverso valutazioni comparative di costi e rendimenti degli obiettivi prefissati, riscontra la ineccepibile ed economica amministrazione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il proficuo ed efficace andamento dell'azione dell'Ente;

**Dato atto**, per quanto sopra, che:

- a) L'organismo incaricato del controllo di gestione è chiamato all'analisi della struttura contabile e all'individuazione di possibili discrasie derivanti da dissonanze tra funzionamento ed organizzazione, come una errata distribuzione di compiti ai responsabili dei servizi;
- b) Il controllo di gestione coinvolge, quindi, l'intera azione amministrativa e gestionale del Comune e trova applicazione relativamente ai singoli servizi e centri di costo attraverso l'analisi, in modo complessivo e per ogni servizio, delle dotazioni finanziarie e dei risultati qualitativi e quantitativi ottenuti coinvolgendo tutto lo spettro delle variegate attività amministrative e gestionali dell'Ente;
- c) Il controllo di gestione valuta l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi alle risultanze del rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali pubblicati a cura del Ministero dell'Interno;
- d) La prassi del controllo di gestione consente il riallineamento costante e proficuo dell'attività dei servizi del Comune al processo di programmazione determinando una empatia tra Amministratori e Responsabili dei vari Dipartimenti che si traduce in una permanente interazione capace di fronteggiare eventuali carenze riscontrate e permettere così, una possibile ridefinizione delle risorse dei vari servizi;

**Rilevato**, per quanto sopra, che:

- a) L'art. 196 del TUEL istituisce e disciplina il controllo di gestione quale strumento di verifica dei risultati dell'azione amministrativa e di supporto delle decisioni, attribuendo ai responsabili dei Servizi il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica dei risultati conseguiti,
- b) Il funzionamento e le modalità di realizzazione del controllo di gestione consentono di misurare "lo stato di realizzazione dell'azione politica" attraverso la cosiddetta "fase del controllo itinerante", evidenziando gli scostamenti verificatisi tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti,

**Dato atto** che nel sistema dei controlli vi rientra anche l'attività posta in essere dal **Nucleo di Valutazione**;

**Vista** la nota informativa del 10 giugno 2013 dell'ANCI – Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni avente ad oggetto: "Gli Organismi di valutazione negli enti locali", e redatta previo confronto con la Commissione Indipendente per la Valutazione l'Indipendenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANUC), la quale chiarisce che:

- a) "Il Dlg n. 150/2009 ha profondamente innovato le modalità, i tempi e gli oggetti del sistema di "valutazione" nelle pubbliche amministrazioni, introducendo nuove forme di valutazione della *performance* organizzativa e riformando i soggetti/attori del processo di valutazione";
- b) I comuni, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009";
- c) "Per espressa previsione dell'art. 16 del D. Lgs n. 150/2009, peraltro, non trovano applicazione negli Enti Locali le disposizioni recate dall'art. 14 del medesimo decreto che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione; *sussiste, quindi, piena autonomia organizzativa in capo a ciascuna amministrazione locale nella definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni*, anche differenziate rispetto a

quelle previste dal citato art. 7, dell'Organismo." I comuni, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009";

d) "Pertanto (...) l'OIV non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione";

**Viste** le Delibere della CIVIT n. 121/2010 e n. 23/2012 le quali hanno chiarito che negli *"Negli Enti Locali la costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella loro autonomia demandare ad altri organi i compiti previsti dal Dlg. 150/2009"* per cui ne deriva che, al di là del nomen attribuito all'organismo, resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso e, quindi, continuare ad avvalersi del Nucleo di Valutazione;

**Vista** la legge 6 Novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, entrata in vigore il 28 Novembre 2012, con la quale sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

**Vista** la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica la quale chiarisce che *"nell'effettuare la scelta (della nomina del Responsabile anticorruzione che negli EE.LL. è il Segretario Comunale) occorre tenere conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'Ufficio Contratti, che nei Comuni, ed in quello di Priverno nello specifico, è gestito dal Segretario Generale che, come tale, è oggetto a sua volta di valutazione;*

**Visto** il parere della CIVIT (ora ANUC) su apposito quesito formulato da un Comune circa la possibilità del Segretario Generale di far parte del NDV o del OIV e sull'organo competente alla nomina di tale organismo con il quale si chiarisce che:

1. Con riferimento alla possibilità del Segretario Generale di far parte dell'Organo di valutazione è da *"escludere la possibilità che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo Ente. Si tratterebbe, infatti di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato"* per cui, *"alla luce delle considerazioni che precedono, il Segretario Generale non può far parte"* dell'Organo di valutazione;
2. *"la valutazione dei dirigenti di vertice (Segretario Generale) dovrà quindi essere svolta dal Sindaco"*;

**Vista** la Deliberazione n. 21/2012 in tema di Organo competente a nominare l'organo di valutazione la quale chiarisce che *"a conferma delle precedenti decisioni adottate sul punto, negli enti locali, l'organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell'organismo indipendente di valutazione (Nucleo di Valutazione), deve essere individuato dal Sindaco che, per questa funzione, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale"*;

**Rilevato** che quanto sopra è conforme all'art. 4, comma 2, lett. g) L. n. 15/2009 la quale, ai fini dell'esercizio della delega ivi contenuta, con specifico riguardo agli enti locali, ha indicato tra i principi e i criteri in materia di valutazione delle strutture e del

personale delle amministrazioni pubbliche la previsione secondo cui “i **sindaci** e i presidenti delle province **nominano i componenti dei nuclei di valutazione**”;

**Rilevato** che con Deliberazione di G.C. n.82 del 02.04.2004 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Priverno successivamente più volte modificato con le deliberazioni di:

- 1) Giunta Comunale N.58/2005
- 2) Giunta Comunale N.100/2005
- 3) Giunta Comunale N.237/2006
- 4) Giunta Comunale N.284/2007
- 5) Giunta Comunale N.196/2008
- 6) Giunta Comunale N.197/2008
- 7) Giunta Comunale N.223/2008
- 8) Giunta Comunale N.262/2009
- 9) Giunta Comunale N.216/2010
- 10)Giunta Comunale N.205/2011
- 11)Giunta Comunale N.215/2011
- 12)Giunta Comunale N.182/2013
- 13)Giunta Comunale N. 10/2014
- 14) Giunta Comunale N. 73/2014

**Rilevato**, in particolare, che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 dell'08.08.2013 si è provveduto alla modifica del comma 2 dell'art. 64 del Regolamento inerente la composizione del Nucleo di Valutazione;

**Dato atto**, per tutto quanto sopra premesso e considerato, che è necessario adeguare il vigente Regolamento alla normativa sopravvenuta per cui occorre procedere alla modifica del comma 2, dell'art. 62 (Controllo di Gestione) e del comma 2, dell'art. 64 (Nucleo di Valutazione);

**Evidenziato** che le sopraelencate plurime modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi comportano la necessità di una revisione completa dello stesso al fine di renderlo conforme alle modifiche di legge intervenute in materia;

**Considerato** che alla suddetta revisione completa si provvederà previa adozione delle linee guida formulate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e che, nel frattempo, nell'ambito delle proprie competenze ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL si provvede al coordinamento delle norme regolamentari con le vigenti disposizioni di legge e con le disposizioni dei regolamenti comunali sopracitati;

**Tutto** quanto sopra premesso e considerato;

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto, di sua natura, al parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime palesemente espressa

## DELIBERA

- A) - che il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per le motivazioni di cui in premessa, è modificato come segue negli articoli 62, comma 2 e 64, comma 2:

### ART. 62 – CONTROLLO DI GESTIONE

(....)

- 2) L'Organismo competente al controllo di gestione è il **Nucleo di Gestione** il quale è composto fino ad un massimo di tre componenti esterni all'Amministrazione. Questi sono nominati dal Sindaco, che individua anche il Presidente, trattandosi di incarico *intuitus personae*, tra i soggetti che siano in possesso, come da specifico *curriculum*, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management pubblico e/o privato, anche con riferimento ai controlli di natura amministrativa e contabile, di finanza pubblica, di gestione dei servizi e, in ogni caso, nelle materie attribuite alla competenza del Nucleo di Gestione dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e da Decreto Legge 10 Ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 07 Dicembre 2012, n. 213.
- I componenti non possono essere nominati tra soggetti pubblici che rivestono incarichi pubblici elettivi, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti, nei tre anni precedenti la designazione
- Il Nucleo, a seguito di apposita direttiva della Giunta predispone il Piano metodologico ed attuativo.
- Per quanto attiene alla durata, alla decadenza dell'incarico e al compenso spettante si applica quanto previsto dal presente Regolamento per i componenti del Nucleo di Valutazione.

\* \* \*

### ART. 64 (COMPOSIZIONE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE)

(...)

**2- Il Nucleo di Valutazione** è composto fino ad un massimo di tre componenti esterni all'Amministrazione. Questi sono nominati dal Sindaco, che individua anche il Presidente, trattandosi di incarico *intuitus personae*, tra i soggetti che siano in possesso, come da specifico *curriculum*, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management pubblico e/o privato, della valutazione delle performance e della valutazione del personale.

Gli stessi non possono essere nominati tra soggetti pubblici che rivestono incarichi pubblici elettivi, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti, nei tre anni precedenti la designazione

(...)

- B) Di comunicare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCNL 1999 Comparto Regioni Autonomie Locali, la presente Deliberazione a titolo di informazione alle OO.SS.

Successivamente

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

**DICHIARA**

Il presente atto **immediatamente eseguibile.**

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 04/04/14

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE N. DEL**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER  
OGGETTO:**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI  
SERVIZI – SISTEMA DEI CONTROLLI – MODIFICA.**

---

**DIPARTIMENTO 1 – AFFARI GENERALI**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**  
Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO CONTENZIOSO  
- Avv. Alessandro IZZI -**

data

timbro

firma

---

www.Albopretorionline.it 04102174

il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 591 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **4 APR.2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

li, **4 APR.2014** \_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **4 APR.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Avv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **4 APR.2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **4 APR.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

- La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **4 APR.2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **4 APR.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)



[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 04/04/14